



Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologica- mente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (ORDOA)

1.12.2019

I. Situazione iniziale

Nell'ambito degli adeguamenti alle modifiche del diritto UE¹ i limiti massimi per i residui (LMR) di tre sostanze attive nell'ORDOA (RS 817.022.13) vengono estesi ad altre specie animali. Tre sostanze attive vengono inserite nell'elenco 1 dell'allegato (elenco dei limiti massimi autorizzati per i residui di sostanze farmacologicamente attive nelle derrate alimentari di origine animale e classificazione di tali sostanze). Per una sostanza attiva viene ora ripreso un LMR per le uova.

II. Commento alle singole disposizioni

Le modifiche previste riguardano le sostanze attive seguenti:

Eprinomectina

Questa sostanza attiva viene estesa con i LMR ai pesci, ai conigli e agli equidi.

Fluazurone

Questa sostanza attiva viene estesa con i LMR ai pesci, a tutti i ruminanti, tranne che agli ovini, nonché al latte di bovini.

Prolattina suina

La prolattina suina è introdotta senza LMR per l'utilizzo nei suini.

Nafta solvente, aromatica leggera, con concentrazione di cumene non superiore al 2,5 % e concentrazione di benzene non superiore allo 0,0002 %

La nafta solvente, aromatica leggera, con concentrazione di cumene non superiore al 2,5 % e concentrazione di benzene non superiore allo 0,0002 % è introdotta esclusivamente per uso cutaneo per tutte le specie animali da produzione alimentare.

¹ Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/523, GU L 88 del 4.4.2018, pag. 1.



Isoflurano

L'isoflurano viene aggiunto per l'utilizzo come anestetico da inalazione per i lattinzoli fino a 7 giorni di età.

Paromomicina

La voce esistente viene completata con un LMR per le uova di tutte le specie di pollame.

Ovotransferrina

L'ovotransferrina viene aggiunta per l'impiego nei polli. L'estensione ad altre specie di pollame avviene, a differenza dei polli, con la limitazione che l'utilizzo non è ammesso per animali destinati alla produzione di uova. Non è stato ritenuto necessario fissare un LMR.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i comuni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulla Confederazione, i Cantoni e i comuni.

2. Ripercussioni sull'economia

Con le presenti modifiche si adegua il diritto svizzero a quello dell'UE. Ciò agevola lo scambio di merci tra la Svizzera e l'UE, permettendo alle aziende di produrre per entrambi i mercati secondo prescrizioni unitarie.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale. Esse sono inoltre necessarie per garantire l'equivalenza delle disposizioni di igiene veterinaria stabilita nell'Accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l'UE, presupposto per la semplificazione della circolazione delle merci tra la Svizzera e l'UE.